

COMUNE DI VILLAFALLETTO (PROVINCIA DI CUNEO)

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE N. 4 DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.

VERBALE N. 12 del 17 LUGLIO 2023

In data 17 luglio 2023 presso la Sede Municipale è presente il Revisore Legale dei Conti, dott. Corrado Neri, nominato con delibera consiliare n. 34 del 27/12/2022, ai sensi e gli effetti dell'art 239, 1' comma lettera b. del D.Lgs. 267/2000 esprime di seguito il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: variazione n. 4 di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Richiamato l'art. 239, comma l. lettera b), n. 2. del d.lgs, n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni dl bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, trasmessa dal Servizio finanziario, la quale dispone le variazioni al bilancio derivanti dalle motivazioni riportate dettagliatamente nei documenti trasmessi dal Responsabile di Servizio dell'Ente.

La variazione al bilancio di previsione rispetta, non modifica, il principio del pareggio finanziario (art 162, comma 5 e 6 capo del T.U.E.L) e dell'equivalenza tra entrate e spese per servizi per conto di terzi (art. 168 T.U.E.L) e rispetta anche i dettami dell'art. 175 commi 6 e 7.

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli, pur presentando dette variazioni rispetto alle previsioni iniziali 2023, alla luce delle variazioni delle poste del bilancio di previsione, di fatto non mutano il quadro della congruita complessiva, precedentemente rilevata.

Considerato che variazioni di cui sopra mantengono gli equilibri di bilancio ed il rispetto del pareggio finanziario di cui al comma 1 dell'art 193 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Visto, altresì, l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:

«2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo».

Visto che, il responsabile del Servizio finanziario, come previsto dall'art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all'Organo di Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

PRESO ATTO che il regolamento di contabilità del Comune di Villafalletto, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 19.09.2022, non prevede periodicità diverse rispetto all'art. 193 del TUEL e quindi si rende necessario procedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini di cui all'art. 193 sopra citato;

Richiamato il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

CONSIDERATO che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato:

- ✓ gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2023-2025 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni che si sono rese indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione e confermano l'equilibrio del bilancio come da Allegato A;
- ✓ la gestione di competenza e di cassa 2023/2025 relative alla parte corrente ed alla parte capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione Allegato B ed Allegato C;
- ✓ L'Ente ha confermato lo stanziamento del Fondo crediti Dubbia Esigibilità rispetto a quello inserito a Bilancio di previsione, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione Allegato D, Allegato E, Allegato F, Allegato G, Allegato H, ed Allegato I;
- ✓ la gestione dei residui, pur presentando una situazione di equilibrio, evidenzia una velocità di pagamento di molto superiore rispetto alla capacità di incasso delle somme iscritte tra i residui attivi come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione Allegato J;
- ✓ la gestione dei servizi conto terzi è in pareggio tra gli impegni e gli accertamenti fino ad ora registrati come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione Allegato K;

✓ *la gestione degli incassi e dei pagamenti è finalizzata a garantire un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa ed il rispetto della tempestività dei pagamenti;*

Visto lo stato di realizzazione delle opere pubbliche e lo stato di avanzamento della gestione finanziaria;

Precisato che il responsabile dei servizi finanziari ha presentato la relazione (Allegato L), da cui risulta che la gestione è in equilibrio e non risultano necessari i provvedimenti di salvaguardia;

Temuto conto, altresì, che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2023 al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato (allegato 8/1 del D.Lgs. 118/2011);

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Variazione n. 4 di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i."

Villafalletto li, 17/07/2023

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI
dot. Corrado NERI



